

Lo prevede il correttivo del Codice. Sarà proposto in consultazione agli stakeholder

## Appalti, penali a chi ritarda Deroghe all'affidamento lavori su progetti esecutivi

DI ANDREA MASCOLINI

**E**liminato il soccorso istruttorio oneroso; deroghe all'obbligo di affidare i lavori sulla base di progetti esecutivi; limite del 30% sul subappalto valido soltanto per la categoria prevalente; obbligatorio stimare i corrispettivi professionali con il «decreto parametri»; qualificazione delle imprese di costruzioni su 10 anni; reintrodotta le penali per ritardi nell'esecuzione, finanzia di progetto con contributi pubblici fino al 49%. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo messo a punto dal ministero delle infrastrutture, che raccoglie le diverse proposte emerse sia a seguito delle audizioni parlamentari, sia nei pareri del Consiglio di Stato sui diversi provvedimenti attuativi del decreto 50/2016, sia ancora quelle emerse da segnalazioni e rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché dalla consultazione pubblica dei Rup (responsabili unici dei procedimenti) di gennaio gestita dalla cabina di regia presso la presidenza del consiglio dei ministri. Le modifiche (si veda *Italia Oggi* di ieri), di cui il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio certamente parlerà in audizione parlamentare mercoledì prossimo, non sono certamente di poco rilievo né numericamente (84), né per contenuto, anche se va precisato che si tratta ancora di un testo in alcun modo definitivo che sarà posto in consultazione agli stakeholder.

Lo scopo sarebbe quello di arrivare entro una settimana, dieci giorni, alla formale presentazione del testo in Consiglio dei ministri (ieri il testo non era all'ordine del giorno). Una prima rilevante novità riguarda la disciplina dell'appalto integrato (il contratto di progettazione esecutiva e costruzione), che potrà essere utilizzato per i progetti preliminari e definitivi approvati al 19 aprile 2016; in questi casi non sarà necessario sviluppare la progettazione a livello esecutivo prima si potrà avviare la gara chiedendo all'impresa di svolgere la progettazione definitiva e/o esecutiva e i lavori. L'appalto integrato viene poi ammesso in tutti i casi in cui sia «nettamente prevalente la

componente tecnologica o innovativa» (in realtà la norma era già presente nell'articolo 28 sui contratti misti) e, in termini generali, nei casi di somma urgenza previsti dal codice, prevedendo nel bando l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento. Sul subappalto (che la stazione appaltante potrà vietare) si torna indietro alla precedente disciplina del decreto 163: il limite del 30% varrà soltanto sulla categoria prevalente (per i lavori). Non è più prevista l'esclusione per mancanza di requisiti del subappaltatore, che quindi potrà essere semplicemente sostituito. Per i requisiti di ammissione alla gara si specifica che in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si possa indicare le percentuali di possesso in capo ai consorziati o ai raggruppati, con la precisazione che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Eliminato il soccorso istruttorio a pagamento in ragione della causa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia per contrasto con i principi di concorrenza previsti dal Trattato europeo.

Per rilanciare gli interventi in finanzia di progetto, si prevede che il contributo pubblico possa arrivare fino al 49% del valore dell'intervento (a fronte del 30% di oggi).

Diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti stimare i corrispettivi di incarichi di

ingegneria e architettura con il decreto 17 giugno 2016 (c.d. «decreto parametri») e sarà vietato remunerare il progettista con meri rimborsi spese o con contratti di sponsorizzazione. Viene innalzato da cinque a dieci anni il periodo di riferimento per la qualificazione delle imprese di costruzioni.

Introdotta l'obbligo di affidamento diretto degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso di progettazione. Il rating di impresa sarà un elemento volontario e non obbligatorio, che non si sovrapporrà con il rating di legalità gestito dall'Antitrust. Ripristinata la disciplina (in passato nel dpr 207/2010) sulle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore; saranno stabilite nel contratto, commisurate ai giorni di ritardo e calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Si chiarisce anche che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto e che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non all'importo a base di gara.

Nelle procedure negoziate si dà alla stazione appaltante la facoltà di estendere la verifica anche agli altri partecipanti.

© Riproduzione riservata



### Le principali novità

- Soccorso istruttorio non più oneroso
- Reintrodotta le penali di caso di ritardo nell'esecuzione dei contratti
- Obbligatorio stimare l'importo dei servizi di ingegneria e architettura con il «decreto parametri»
- Limitato ai lavori della categoria prevalente il tetto del 30% per il subappalto
- La stazione appaltante potrà sempre vietare il subappalto
- Eliminato l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori
- Obbligo di affidamento diretto degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso di progettazione
- Rating di impresa volontario e applicabile dopo l'entrata in vigore del correttivo
- Qualificazione delle imprese di costruzioni su dieci anni
- Vietato pagare la progettazione con rimborsi o con sponsorizzazioni

